

# Tedeschi & C. s.r.l. consulenti d'impresa

**Rag. Tedeschi Ugo**  
*Commercialista – Consulente del Lavoro*

**Rag. Pini Fabiana**  
*Consulente del Lavoro*

**Dott. Vergioli Riccardo**  
*Commercialista*

**Avv. Tedeschi Costanza**  
*Servizi legali e contrattuali*

---

**ottobre 2016**

## **Informative e news per la clientela di studio**

---

Le news di ottobre	Pag.2
Scadenza al 31 ottobre per la comunicazione beni e finanziamenti 2015	pag. 5
Super ammortamenti – beni agevolabili e scadenza dell’agevolazione	pag. 8
Chiarimenti sulla riammissione alla rateazione entro il 20 ottobre 2016 delle somme chieste in pagamento dall’Agenzia delle entrate	pag. 10
L’Agenzia fa il punto sulle nuove norme in tema di deducibilità dei costi <i>ex black list</i>	pag. 12

## **Occhio alle scadenze**

---

Principali scadenze dal 16 ottobre 2016 al 15 novembre 2016	pag. 14
---	---------

## Informative e news per la clientela di studio

### SPLIT PAYMENT

#### **Accertamento Iva definito dal cedente/prestatore può essere addebitato in via di rivalsa**

L'Iva relativa a un accertamento definito da un contribuente, a seguito dell'avvenuto pagamento delle somme dovute, può essere addebitata in via di rivalsa, anche nei confronti di soggetti per i quali ordinariamente trovano applicazione le regole della scissione dei pagamenti. L'istanza su cui si è pronunciata l'Agenzia mirava a stabilire quale fosse la corretta modalità per applicare il diritto alla rivalsa nei confronti di una pubblica amministrazione, operante in regime di scissione dei pagamenti. Il meccanismo dello *split payment* prevede il trasferimento del pagamento del debito Iva dal relativo fornitore in capo ai clienti enti pubblici, senza traslazione della soggettività passiva. In caso di adesione a un processo verbale di constatazione con cui viene contestata l'applicazione dell'aliquota Iva ridotta, con pagamento di quanto imputato, l'emissione di una fattura di rivalsa in regime di scissione dei pagamenti renderebbe di fatto impossibile per il soggetto accertato incassare effettivamente quanto addebitato, con conseguente doppio pagamento dell'imposta. In base alla regola generale, pertanto, l'Iva resterebbe a carico di chi è accertato, in violazione del principio di neutralità dell'imposta. L'orientamento espresso con la risoluzione n. 75/E/2016 mira, invece, a consentire al contribuente di esercitare il diritto alla rivalsa, anche se a condizione di aver effettivamente pagato l'imposta accertata, le sanzioni e gli interessi. Conseguentemente, l'Iva relativa ad un accertamento definito, a seguito dell'avvenuto pagamento delle somme dovute, in deroga alle ordinarie disposizioni in materia di *split payment*, potrà essere addebitata in via di rivalsa, anche in presenza di soggetti per i quali ordinariamente trovano applicazione le regole della scissione dei pagamenti.

(Agenzia delle entrate, risoluzione n.75, 14/09/2016)

### VIES

#### **In arrivo dall'Agenzia delle entrate 60.000 lettere di esclusione dal Vies**

Circa 60.000 soggetti titolari di partita Iva che non hanno presentato elenchi riepilogativi a partire dal primo trimestre 2015 e che mostrano caratteristiche di apparente inattività riceveranno, nei prossimi giorni, una lettera con cui l'Agenzia delle Entrate li informerà che saranno cancellati dall'archivio Vies. Il Vies (*Vat Information Exchange System*) è un sistema di scambi automatici tra le amministrazioni finanziarie degli Stati membri dell'Unione Europea: attraverso questo sistema gli Stati membri dell'Unione Europea possono scambiarsi le informazioni relative alle operazioni intracomunitarie intervenute tra operatori commerciali titolari di un numero identificativo Iva. Le comunicazioni in arrivo sono il frutto di una prima fase di controlli sulla banca dati degli operatori autorizzati a compiere operazioni intracomunitarie. I controlli sui soggetti Iva iscritti nell'archivio Vies avvengono a iscrizione già avvenuta, non essendo più propedeutici all'avvio delle operazioni intracomunitarie: l'Agenzia verifica la regolare presentazione degli elenchi riepilogativi e cancella dalla banca dati coloro che non ne hanno presentato neanche uno per quattro trimestri consecutivi. L'analisi ha permesso di individuare i contribuenti che si trovano in questa condizione e che riceveranno la lettera di esclusione. L'eventuale esclusione non pregiudica, inoltre, la possibilità di chiedere un nuovo inserimento in banca dati, direttamente in via telematica tramite Fisconline o Entratel o attraverso soggetti incaricati. I controlli sull'archivio Vies proseguiranno anche nei prossimi mesi.

(Agenzia delle Entrate, Comunicato stampa, 03/10/2016)

## RIMBORSI SPESE

### **Esenti le spese del *car sharing* per i dipendenti in trasferta nel territorio comunale**

Il rimborso delle spese per il *car sharing* a favore dei dipendenti in trasferta nel territorio comunale, se documentate, non è assoggettato a imposta sui redditi. È, quindi, possibile equiparare le fatture emesse dalle società del settore ai documenti che attestano il sostenimento delle spese di trasporto, come ad esempio le spese del taxi o dei mezzi di trasporto pubblico. Qualora la fattura emessa dalla società di *car sharing* nei confronti del dipendente individui il destinatario della prestazione, il percorso effettuato, con indicazione del luogo di partenza e di arrivo, la distanza percorsa nonché la durata e l'importo dovuto, tali informazioni risultano idonee ad attestare l'effettivo spostamento dalla sede di lavoro e l'utilizzo del servizio da parte del dipendente. Conseguentemente, i rimborsi delle spese di *car sharing* in favore dei dipendenti in trasferta nel territorio comunale possono essere equiparati ai rimborsi delle spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal vettore ed essere ricondotti nella medesima disciplina esentativa prevista dall'articolo 51, comma 5, D.P.R. 917/1986.

(Agenzia delle entrate, risoluzione n. 83, 28/09/2016)

## IRAP

### **Verifica dell'autonoma organizzazione va fatta attraverso un esame fattuale e non mediante interpello**

La documentazione prodotta in sede di interpello ai sensi dell'articolo 11 della L. 212/2000 non è idonea a dimostrare la sussistenza o meno di una autonoma organizzazione, essendo necessario appurare attraverso un accertamento di fatto, le concrete modalità di esercizio dell'attività svolta. Infatti, il contribuente può richiedere il parere dell'amministrazione finanziaria su un caso concreto e personale con riferimento all'applicazione delle disposizioni tributarie, quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza: la sussistenza (o meno) della autonoma organizzazione, con conseguente assoggettamento ad Irap, non è verificabile in sede di interpello, ma solo in fase di accertamento.

(Agenzia delle entrate, risoluzione n. 82, 28/09/2016)

## 18 APP

### **I ragazzi che hanno compiuto 18 anni possono accedere al "Bonus cultura"**

Parte la prima fase di "18app.it". È disponibile in versione beta [www.18app.it](http://www.18app.it), il sito attraverso cui il Governo assegna ai ragazzi del 1998 residenti in Italia 500 euro da spendere in cultura a partire da ottobre. In questa fase iniziale del progetto, gli esercenti (sia "fisici" che *online*) e gli enti culturali interessati potranno iniziare a registrarsi e coloro che hanno già compiuto 18 anni nel 2016 potranno richiedere l'identità digitale SPID. SPID è necessario per ottenere il "Bonus cultura" che potrà essere utilizzato per cinema, concerti, eventi culturali, libri, musei, monumenti, parchi naturali, aree archeologiche, teatro e danza. Il *bonus* sarà ottenibile e spendibile a partire dal prossimo mese fino al 31 dicembre 2017. Gli esercenti per registrarsi al portale dovranno essere in possesso delle credenziali Entratel o Fisconline.

(Presidenza del Consiglio dei Ministri, Comunicato stampa, 15/09/2016)

## ZONE FRANCHE URBANE

### **Risposte a quesiti sulle Zone Franche Urbane dell'Emilia Romagna**

L'articolo 12, D.L. 78/2015 ha istituito nella Regione Emilia Romagna una zona franca urbana nell'intero territorio colpito dagli eventi alluvionali del gennaio 2014 e nei comuni con zone rosse nei centri storici colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012. Le istanze per l'accesso ai benefici sono state presentate entro il termine ultimo del 31 marzo 2016. Nella fase applicativa della disciplina sono emerse alcune problematiche relative all'obbligo in capo ai beneficiari di tenuta di contabilità separata, ai requisiti di accesso alle agevolazioni e alla determinazione del loro ammontare, nonché al coordinamento con le disposizioni disciplinanti altri regimi agevolati. L'Agenzia delle entrate fornisce chiarimenti in ordine alle problematiche interpretative rappresentate.

(Agenzia delle entrate, risoluzione n. 78, 22/09/2016)

## PARCHI DIVERTIMENTI

### **Annullamento dei biglietti prestampati invenduti alla fine della stagione di apertura**

Il documento di prassi ricorda, in via preliminare, quali sono le condizioni per la distribuzione tramite terzi dei biglietti prestampati e riporta le modalità di annullamento disciplinate dall'articolo 7, comma 1, D.M. 13 luglio 2000, secondo cui *"il titolo di accesso può essere annullato, tramite idonea registrazione, anche della causale, nel sistema automatizzato che ha permesso l'emissione del titolo stesso, da effettuarsi entro il quinto giorno lavorativo successivo a quello dell'evento"*. L'Agenzia delle entrate ha precisato che, nel caso sottoposto alla sua attenzione, i titoli vanno qualificati come titoli di accesso a data libera (titoli "open") se consentono allo spettatore di scegliere il giorno di accesso al parco nell'arco della stagione di apertura del parco stesso (o quantomeno all'interno di un determinato periodo di fruibilità del titolo). Con riferimento alla rendicontazione dei titoli "open", il momento impositivo si realizza all'atto del pagamento del corrispettivo per l'acquisizione del titolo di accesso. Se i titoli invenduti non sono annullati nei termini normativi previsti, il parco di divertimenti che li ha emessi è comunque tenuto al versamento della relativa Iva.

(Agenzia delle entrate, risoluzione n. 86, 30/09/2016)

## Informative e news per la clientela di studio

---

Ai gentili Clienti

Loro sedi

### Oggetto: SCADENZA AL 31 OTTOBRE PER LA COMUNICAZIONE BENI E FINANZIAMENTI 2015

Come avvenuto lo scorso anno, entro il trentesimo giorno successivo al termine di presentazione delle dichiarazioni di redditi, è in scadenza la presentazione della comunicazione relativa:

- ai beni concessi in godimento dalla società ai soci;
- ai beni concessi in godimento dalla società ai familiari dei soci;
- ai beni concessi dalla società in godimento a soci o familiari di altra società appartenente al medesimo gruppo;
- ai beni utilizzati dai familiari dell'imprenditore.

Secondo quanto chiarito dalla circolare n. 24/E/2012, i familiari dell'imprenditore e dei soci vanno individuati, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, Tuir, pertanto, sono tali "il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado".

Poiché la maggior parte dei soggetti aveva quale scadenza di presentazione del modello Unico lo scorso 30 settembre, l'invio della comunicazione riguardante i finanziamenti e l'utilizzo dei beni dovrà avvenire entro il prossimo 31 ottobre 2016 (il 30 cade di domenica).

#### ⇨ Comunicazione dei beni

I contribuenti – società / soci ovvero familiari / impresa – devono comunicare i beni posseduti da società o imprese e che sono dati in utilizzo a soci o familiari. La comunicazione riguarda i beni che sono utilizzati per il 2015 (anche solo per una parte dell'anno), anche se la concessione aveva avuto inizio in precedenti anni.

Nel modello occorre indicare:

- la tipologia di bene concesso in utilizzo;
- i dati relativi al bene (ad esempio codice telaio per le autovetture, codice catastale per l'immobile);
- il valore normale di utilizzo (per le vetture si deve far riferimento al *benefit* convenzionale previsto dall'articolo 51, Tuir);
- il corrispettivo eventualmente pagato per l'utilizzo.

È poi richiesto di dare indicazioni circa:

- l'utilizzo che viene fatto del bene;
- la durata della concessione (data di inizio e fine).

È confermato che **non** sussiste l'obbligo di comunicazione quando i beni concessi in godimento privato soddisfano congiuntamente 2 requisiti:

1. hanno un valore **non superiore a 3.000 euro**, al netto dell'Iva (da notare che il riferimento è al valore del bene, non al valore annuo dell'utilizzo);
2. sono compresi nella categoria residuale "altro" prevista dal decreto (ovvero devono essere beni diversi da autovetture, unità da diporto, aeromobili, immobili).

Questo esclude che debba essere monitorato un utilizzo privato di beni di scarsa importanza (ad esempio un martello pneumatico o una piccola betoniera, ovvero un pc o un *tablet* della Snc edile, utilizzati da uno dei soci).

La comunicazione si rende necessaria quando il socio utilizza il bene senza pagare un congruo corrispettivo e quindi si forma un reddito diverso (ex articolo 67, Tuir) da tassare in capo all'utilizzatore. Se invece viene pattuito un congruo corrispettivo, la comunicazione non è dovuta.

Sono inoltre previste alcune esclusioni oggettive:

- i beni concessi in godimento agli **amministratori** (si ritiene senza alcuna specificazione, quindi, in ogni caso anche il socio/amministratore risulterebbe essere esonerato, indipendentemente dal fatto che egli paghi o meno per tale utilizzo);
- i beni concessi in godimento al **socio dipendente o lavoratore autonomo**, qualora detti beni costituiscano *fringe benefit* assoggettati alla disciplina prevista dagli articoli 51 e 54 del citato Testo Unico delle imposte sui redditi (in altre parole, se per il dipendente socio o professionista socio è stato gestito correttamente il *benefit*, nessuna comunicazione risulta dovuta);
- i beni concessi in godimento all'imprenditore individuale (quindi l'imprenditore individuale non deve comunicare nulla se usa a fini privati i beni intestati alla propria partita Iva);
- i beni di società e di enti privati di tipo associativo che svolgono attività commerciale, residenti o non residenti, concessi in godimento a enti non commerciali soci che utilizzano gli stessi beni per fini esclusivamente istituzionali;
- gli alloggi delle società cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa concessi ai propri soci;
- i beni a uso pubblico per i quali è prevista l'integrale deducibilità dei relativi costi nonostante l'utilizzo privatistico riconosciuto per legge (ad esempio i taxi).

Con particolare riferimento agli immobili, se i soci utilizzano un fabbricato intestato alla società, nel corso del 2016 potrebbe essere stata realizzata una operazione di assegnazione agevolata in applicazione della L. 208/2015; ai fini della presente comunicazione essa avrà comunque effetto per l'annualità 2016, senza comunque incidere sull'adempimento in scadenza il prossimo 31 ottobre, posto che quest'ultimo riguarda il periodo d'imposta 2015.

#### ⇒ *Comunicazione dei finanziamenti*

Oltre e indipendentemente alla comunicazione dei beni dati in uso gratuito ai soci, si dovranno anche segnalare eventuali finanziamenti e/o capitalizzazioni che gli stessi soggetti (o loro familiari) hanno effettuato a favore della società o dell'impresa.

La comunicazione riguarda solo i finanziamenti avvenuti nel corso del periodo d'imposta oggetto di osservazione (2015), a nulla rilevando eventuali finanziamenti avvenuti precedentemente (anche se ancora in corso).

A prescindere da qualsiasi considerazione, va rimarcato che tale segnalazione ha lo scopo di evidenziare eventuali posizioni non congrue del soggetto finanziatore ai fini del redditometro.

Si consideri il seguente esempio:

- il sig. Rossi ha effettuato un finanziamento di 50.000 euro alla società da lui partecipata;
- il reddito dichiarato dal sig. Rossi è pari a 20.000 euro;
- l'Agenzia delle Entrate potrebbe richiedere al contribuente dove sia riuscito a reperire la provvista necessaria per effettuare il prestito alla società e, in caso di assenza di giustificazioni, potrebbe fare un accertamento da redditometro.

La comunicazione deve essere effettuata solo da parte della società e, diversamente da quanto previsto in tema di concessione gratuita dei beni, non è possibile l'invio da parte del singolo socio.

Non è previsto l'obbligo di comunicazione ove il valore dei finanziamenti e delle capitalizzazioni, autonomamente considerati, non superino il valore di 3.600 euro.

Al riguardo si consideri che:

- per finanziamenti, si intendono le somme a qualsiasi titolo prestate alla società, sia con applicazione di interessi che infruttifere.
- per capitalizzazioni o apporti si intendono le somme versate alla società non a titolo di prestito, bensì a titolo di rafforzamento del patrimonio, come nel caso di sottoscrizione e aumenti di capitale, versamenti a copertura perdite, in conto aumento capitale, in conto futuro aumento capitale, le rinunce alla restituzione dei finanziamenti in precedenza erogati, etc.).

Nel caso in cui un soggetto abbia effettuato un finanziamento in anni precedenti al 2015 e, durante tale annualità, abbia rinunciato alla restituzione, si ritiene non si debba fare alcuna comunicazione, nonostante contabilmente si produca una patrimonializzazione della società. Infatti, non vi è stato alcun esborso finanziario da parte del soggetto.

Di particolare importanza è la verifica della soglia per l'obbligo di effettuazione della comunicazione: tale soglia è riferita al singolo socio e non alla società. Per verificare il superamento della stessa vanno considerati i finanziamenti al lordo delle eventuali restituzioni effettuate nello stesso periodo di imposta al socio o al familiare dell'imprenditore.

#### Esempio

Il socio Mario Bianchi ha effettuato finanziamenti nella Delta Srl nel corso del periodo di imposta 2015 ed è stato rimborsato nelle seguenti misure:

- 26 gennaio: finanziamento 8.000 euro;
- 22 maggio: finanziamento 9.000 euro;
- 8 settembre: restituzione 15.000 euro.

Il saldo dei finanziamenti alla data del 31 dicembre 2015 è pari a 2.000, ma la comunicazione deve comunque essere effettuata per l'importo di 17.000 euro indicando la data del 22 maggio 2015 (la data dell'ultima erogazione nei confronti della società).

La comunicazione deve essere effettuata sia dalle imprese in contabilità ordinaria sia da quelle in contabilità semplificata; l'obbligo però sussiste per le imprese in contabilità semplificata che sono dotate di un conto corrente dedicato all'attività (nessun monitoraggio è invece previsto per i conti utilizzati promiscuamente anche per esigenze personali o familiari).

Si evidenzia infine che sono esclusi dall'obbligo di comunicazione i dati relativi a qualsiasi apporto di cui l'Amministrazione finanziaria è già in possesso (ad esempio, un finanziamento effettuato per atto pubblico o scrittura privata autenticata).

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti

*firma*

## Informative e news per la clientela di studio

---

Ai gentili Clienti

Loro sedi

### Oggetto: SUPER AMMORTAMENTI – BENI AGEVOLABILI E SCADENZA DELL'AGEVOLAZIONE

Come già segnalato in precedenti informative, la L. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), al fine di incentivare gli investimenti, ha introdotto un'agevolazione che consente una maggiore deduzione (pari al 40%):

- del costo sostenuto per l'acquisto in proprietà di beni strumentali materiali nuovi (beneficiabile quindi tramite una maggiorazione del 40% della quota di ammortamento deducibile);
- del canone di *leasing* di competenza (sul punto l'Agenzia ha precisato che la maggiorazione riguarda solo la quota capitale e non anche la quota interessi).

In entrambi i casi, la maggior deduzione non transita in contabilità, ma viene beneficiata con una variazione in diminuzione direttamente nel modello Unico.

#### I beni agevolabili

Per l'individuazione degli investimenti agevolabili, occorre osservare che il bonus riguarda solo i beni:

- **materiali** (quindi non potrà essere agevolato un marchio, un brevetto, una licenza, etc.);
- che siano **strumentali** (quindi sono esclusi i beni merce, ossia quelli acquistati per la rivendita, così come sono esclusi i materiali di consumo);
- la cui aliquota di ammortamento sia pari o superiore al 6,5%, avendo riguardo alla tabella di cui al D.M. 31 dicembre 1988. Requisito che comunque viene soddisfatto dalla maggioranza delle tipologie di beni strumentali.

Su questo punto (aliquota di ammortamento) è intervenuta l'Agenzia delle entrate attraverso la **risoluzione n. 74/E/2016**, analizzando il trattamento dei beni impiegati nell'esercizio di attività regolate (come la distribuzione di gas naturale), oltre ai beni gratuitamente devolvibili (ossia quelli che vengono gratuitamente trasferiti alla fine di una concessione), affermando come si debba in ogni caso far riferimento, anche per questi, ai coefficienti ex D.M. 31 dicembre 1988.

Questi sono comunque 2 casi piuttosto specifici, ma è bene ricordare che l'agevolazione in commento si applica per la generalità degli investimenti delle imprese.

Sono invece **esclusi** dal *bonus*:

- i fabbricati di ogni tipo (quindi sia abitativi che strumentali, indipendentemente dal fatto che siano utilizzati nell'attività), nonché le costruzioni (anche quelle leggere, nonostante per tali beni l'aliquota di ammortamento sia del 10%),
- i beni indicati nell'allegato 3 alla Legge di Stabilità 2016, in cui si indicano alcuni Gruppi e Specie della Tabella di cui al D.M. 31 dicembre 1988 (ad esempio condutture, materiale rotabile, ferroviario e tramviario, aerei, etc.). Le motrici risultano comunque agevolabili.

L'Agenzia precisa che l'agevolazione spetta tanto con riferimento ai beni costruiti in economia, quanto per quelli la cui costruzione è affidata in appalto a soggetti terzi.

La norma, inoltre, richiede che per beneficiare dell'agevolazione i beni strumentali siano **nuovi**.

Si considerano beni nuovi, in particolare:

- i beni acquistati presso il produttore o commerciante del bene, nonché quelli acquistati presso soggetti diversi, purché il bene non sia mai stato utilizzato (quindi mai entrato in funzione);
- i beni destinati all'esposizione (*show room*);
- per i beni complessi, ossia che comprendono al proprio interno anche beni usati, il requisito della novità sussiste se viene fornita un'attestazione in merito alla prevalenza del bene nuovo rispetto a quelli usati.

### La scadenza dell'agevolazione

Si coglie l'occasione per ricordare il fatto che la presente agevolazione non è a regime, ma risulta transitoria e limitata nel tempo.

Malgrado si siano diffuse indicazioni di una possibile proroga (che probabilmente sarà contenuta nella prossima Legge di Stabilità), pare opportuno segnalare che, ad oggi, la scadenza rimane quella fissata dalla L. 208/2015: gli investimenti devono essere effettuati **entro il prossimo 31 dicembre 2016**.

Al riguardo è bene rammentare che:

- per i beni acquisiti in **proprietà** occorre far riferimento alla data di consegna o spedizione, tenendo conto che eventuali clausole che differiscono il passaggio della proprietà determinano anche il differimento del momento in cui è fruibile l'agevolazione (a eccezione della clausola di riserva della proprietà che ai fini fiscali è irrilevante);
- per i beni acquisiti mediante contratto di **appalto**, la regola è l'ultimazione della prestazione (con conseguente differimento del momento in cui il bene è agevolato), a meno che il contratto non preveda la liquidazione di SAL definitivi, nel qual caso rileva l'importo di tali SAL liquidati;
- per i beni in **leasing**, invece, si deve aver riguardo alla data in cui il bene è consegnato all'utilizzatore (risultante dal verbale di consegna). L'agevolazione spetterà anche sul futuro prezzo di riscatto (sempre e solo per i beni precedentemente consegnati nel periodo agevolato).

Pertanto, qualora vi fosse l'intenzione di effettuare un investimento nel prossimo futuro, potrebbe essere conveniente cercare di realizzarlo entro la fine dell'anno, in modo tale da assicurarsi il *bonus*.

Lo Studio resta a disposizione per le analisi di dettaglio dell'agevolazione e le valutazioni di convenienza circa i possibili investimenti da pianificare.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti

*firma*

## Informative e news per la clientela di studio

---

Ai gentili Clienti

Loro sedi

### **Oggetto: CHIARIMENTI SULLA RIAMMISSIONE ALLA RATEAZIONE ENTRO IL 20 OTTOBRE 2016 DELLE SOMME CHIESTE IN PAGAMENTO DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

L'articolo 13-*bis*, comma 3, D.L. 113/2016, inserito dalla legge di conversione L. 160/2016 ha previsto la possibilità di ottenere un nuovo piano di rateazione per i contribuenti decaduti tra il 16 ottobre 2015 e il 1° luglio 2016 dalla rateazione delle somme dovute a seguito di definizione dell'avviso di accertamento con adesione o per acquiescenza, purchè la relativa richiesta venga presentata all'ufficio dell'Agenzia delle entrate entro il 20 ottobre 2016.

La **circolare n. 41/E/2016** ha chiarito l'ambito soggettivo e oggettivo di applicazione della disposizione e la modalità per ottenere il nuovo piano di dilazione.

Si ricorda alla gentile clientela, come commentato sulla circolare mensile n. 9/2016, che il 20 ottobre 2016 scade anche il termine per essere riammessi alle rateazioni con Equitalia decadute entro il 30 giugno 2016, ottenendo una nuova dilazione delle somme non ancora versate senza avere l'obbligo di pagare integralmente le rate scadute all'atto della domanda.

#### **L'ambito soggettivo della riammissione alla rateazione con l'Agenzia delle Entrate**

Possono essere riammessi in rateazione i contribuenti che si trovano congiuntamente nelle seguenti 3 condizioni:

1. hanno definito le somme dovute mediante adesione all'accertamento ai sensi dell'articolo 7, D.Lgs. 218/1997, ai processi verbali di constatazione consegnati entro il 31 dicembre 2015 oppure agli inviti al contraddittorio notificati entro il 31 dicembre 2015, oppure hanno prestato acquiescenza all'accertamento ai sensi dell'articolo 15, D.Lgs. 218/1997;
2. hanno optato per il pagamento in forma rateale;
3. sono decaduti dal piano di rateazione in quanto, dopo avere effettuato il pagamento della prima rata, non hanno rispettato le successive scadenze del relativo piano di ammortamento. In particolare, la decadenza si è verificata a causa del mancato versamento di una rata (diversa dalla prima) entro il termine di pagamento della rata successiva.

Il beneficio della nuova rateazione a seguito di decadenza verificatasi nell'arco temporale tra il 16 ottobre 2015 e il 1° luglio 2016 avviene mediante richiesta del nuovo piano rateale da parte del contribuente decaduto da presentare all'ufficio dell'Agenzia delle entrate entro il termine ultimo del 20 ottobre 2016, purchè alla data di presentazione dell'istanza sia presente un debito residuo ancora da pagare.

#### **Il procedimento per ottenere il nuovo piano di rateazione**

Il *fac-simile* dell'istanza in carta semplice che può essere presentata all'ufficio competente (che ha emesso il provvedimento di rateazione) è allegato alla circolare n. 41/2016 e deve riportare l'indicazione degli

estremi dell'atto a cui si riferisce il piano di rateazione per il quale si è verificata la decadenza nonché del numero delle rate trimestrali in cui si intende pagare l'importo ancora dovuto:

- nel caso in cui il piano rateale dal quale il contribuente è decaduto afferisce a un atto perfezionatosi o definitosi prima del 22 ottobre 2015, il residuo importo dovuto è nuovamente dilazionabile in un numero di rate trimestrali da 8 a 12;
- nel caso in cui il piano rateale dal quale il contribuente è decaduto afferisce a un atto perfezionatosi o definitosi dopo il 22 ottobre 2015, il residuo importo dovuto è nuovamente dilazionabile in un numero di rate trimestrali da otto a sedici.

La richiesta del nuovo piano rateale da parte del contribuente decaduto deve essere presentata all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate entro il 20 ottobre 2016. Ricevuta l'istanza (mediante consegna diretta, raccomandata o pec) da parte del contribuente, l'ufficio procede a effettuare gli opportuni controlli in ordine alla tempestività dell'istanza stessa e alla circostanza che la decadenza si sia verificata tra il 16 ottobre 2015 e il 1° luglio 2016. In caso di controlli positivi, l'ufficio sospende i carichi eventualmente già iscritti a ruolo o affidati all'agente della riscossione ed elabora un nuovo piano rateale che terrà conto del numero di rate richieste dal contribuente e gli notifica l'accoglimento dell'istanza presentata. Effettuato il versamento della rata iniziale, il contribuente avrà cura di far pervenire entro 10 giorni la quietanza dell'avvenuto pagamento all'Ufficio competente. L'Agenzia delle entrate, sulla base della data di effettivo versamento della suddetta rata, predisporrà il piano di rateazione definitivo con la corretta indicazione delle scadenze trimestrali delle rate successive e dei relativi importi dovuti, comprensivi degli interessi di rateazione aggiornati nel loro ammontare in base alle suddette scadenze.

In relazione al nuovo piano di ammortamento potranno verificarsi le seguenti ipotesi di inadempimenti nel pagamento delle rate del piano di rateazione:

- mancato pagamento della rata iniziale pur in presenza di un'istanza presentata tempestivamente: in tali casi il contribuente non si avvale della possibilità di accedere alla nuova rateazione e permane nella condizione di "decaduto";
- mancato pagamento di una delle rate diverse da quella iniziale entro il termine di pagamento della rata successiva: tale situazione comporta la decadenza della nuova rateazione.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti

***firma***

## Informative e news per la clientela di studio

---

Ai gentili Clienti

Loro sedi

### Oggetto: L'AGENZIA FA IL PUNTO SULLE NUOVE NORME IN TEMA DI DEDUCIBILITÀ DEI COSTI *EX BLACK LIST*

Con la recente **circolare n. 39/E/2016** l'Agenzia delle entrate, al fine di fornire i chiarimenti necessari all'applicazione delle novità sul tema succedutesi nel corso del 2015 e del 2016, è intervenuta sulla deducibilità dei costi sostenuti dalle imprese nazionali in relazione a rapporti intrattenuti con realtà stabilite in Paesi *black list*.

Le norme in materia di costi sostenuti dalle imprese italiane per acquisti di beni e servizi effettuati da soggetti domiciliati in Stati o territori a fiscalità privilegiata, ovvero "*black list*", sono state, difatti, oggetto di rilevanti modifiche.

Gli interventi sono stati operati:

- dal c.d. Decreto Internazionalizzazione (D.Lgs. 147/2015) che ha sancito il passaggio dalla indeducibilità dei costi alla possibilità di deduzione nei limiti del valore normale dei beni e servizi e della deducibilità dell'eccedenza nel solo caso di sussistenza di circostanze esimenti.  
Al fine di ritenere verificati gli esimenti è sufficiente fornire la prova che le operazioni:
  - rispondano ad un effettivo interesse economico;
  - abbiano avuto concreta attuazione.
- dalla Legge di Stabilità 2016 (L. 208/2015) che, con decorrenza 2016, ha previsto l'abrogazione delle norme in tema di deducibilità dei costi *black list* contenute nel Testo Unico delle imposte dirette equiparando tali spese a quelle sostenute per operazioni interne.

#### Normativa applicabile ai costi sostenuti nel 2015

A seguito di tali modifiche normative si evidenzia che in relazione ai costi sostenuti nel 2015:

- se l'ammontare del costo *black list* è pari o inferiore al valore normale del bene o servizio acquistato la deduzione dello stesso è integrale,
- se l'ammontare del costo *black list* è superiore al valore normale del bene o servizio acquistato la deduzione è integrale nel limite del valore normale, l'eccedenza, pari alla differenza tra valore normale e costo realmente sostenuto, può avvenire solo alla realizzazione della circostanza esimente.

Il documento di prassi in commento affronta anche l'aspetto dichiarativo dei costi *black list* chiarendo che nonostante le modifiche intervenute, nel modello Unico 2016 vanno comunque evidenziati separatamente tali costi e, aggiunge l'Amministrazione, in mancanza di tale indicazione, benché sia comunque ammessa la deduzione, verrà applicata una sanzione pari al 10% dell'ammontare della spesa con un minimo di 500 euro e un massimo di 50.000 euro. La sanzione si applicherà sia relativamente all'importo eccedente il valore normale sia per la parte non eccedente detto limite.

#### Normativa applicabile ai costi sostenuti nel 2016

A partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, ovvero, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, dal periodo d'imposta 2016:

- i costi *black list* saranno deducibili secondo le regole ordinarie del Tuir;
- non sarà più necessaria la separata indicazione di essi nel modello Unico;
- non si renderanno applicabili le sanzioni;
- non saranno più rilevanti gli elenchi dei Paesi considerati *black list*.

Costi sostenuti nel 2015			
	deducibilità		dichiarazione
costo <i>black list</i> pari o inferiore al valore normale del bene o servizio acquistato	integrale		obbligo di iscrizione separata dei costi con applicazione di sanzione da 500 euro a 50.000
costo <i>black list</i> superiore al valore normale del bene o servizio acquistato	fino all'ammontare del valore normale	integrale	
	eccedenza	deducibile solo al verificarsi dell'esimente	

Costi sostenuti nel 2016			
	deducibilità		dichiarazione
costo <i>black list</i> pari o inferiore al valore normale del bene o servizio acquistato	deducibile secondo ordinarie regole		assenza: <ul style="list-style-type: none"> <li>• di obbligo di iscrizione separata dei costi,</li> <li>• di sanzioni</li> </ul>
costo <i>black list</i> superiore al valore normale del bene o servizio acquistato			

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.  
Distinti saluti

*firma*

## Occhio alle scadenze

Ai gentili Clienti

Loro sedi

### Oggetto: PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 OTTOBRE 2016 AL 15 NOVEMBRE 2016

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti 16 ottobre al 15 novembre 2016, con il commento dei termini di prossima scadenza.

*Si segnala ai Signori clienti che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall'articolo 7, D.L. 70/2011 e del provvedimento di proroga che ha spostato, per i soggetti cui si applicano gli studi di settore, la data di pagamento delle imposte senza alcuna maggiorazione dal 16 giugno al 6 luglio 2016. Va poi ricordato che con l'articolo 3-quater, D.L. 16/2012, è stata inserita nell'articolo 37, D.L. 223/2006 una previsione a regime per cui: "Gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme di cui agli articoli 17 e 20, comma 4, D.Lgs. 241/1997, che hanno scadenza dal 1° al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione". In primo piano vengono illustrate, se esistenti, le principali scadenze o termini oggetto di provvedimenti straordinari, mentre di seguito si riportano le scadenze mensili, trimestrali o annuali a regime. Per agevolare la lettura si riportano schematicamente le scadenze relative al pagamento delle imposte 2015/2016 evidenziando in azzurro le scadenze dei mesi di agosto e settembre.*

SCADENZIARIO IMPOSTE A SALDO 2015 E ACCONTO 2016				1°	2°	3°	4°	5°	6°	
<i>Persone fisiche</i>	<b>Si partita Iva</b>	<i>Si SS</i>	Versamento senza maggiorazione	6/7	18/7	22/8	16/9	17/10	16/11	
			Versamento con maggiorazione	22/8	16/9	17/10	16/11			
			Versamento 16/6	16/6	18/7	22/8	16/9	17/10	16/11	
		<i>No SS</i>	Versamento senza maggiorazione	16/6	18/7	22/8	16/9	17/10	16/11	
			Versamento con maggiorazione	18/7	22/8	16/9	17/10	16/11		
			Versamento 16/6	16/6	30/6	22/8	31/8	30/9	31/10	30/11
	<b>No partita Iva</b>	<i>Si SS</i>	Versamento senza maggiorazione	6/7	22/8	31/8	30/9	31/10	30/11	
			Versamento con maggiorazione	22/8	31/8	30/9	31/10	30/11		
			Versamento 16/6	16/6	30/6	22/8	31/8	30/9	31/10	30/11
		<i>No SS</i>	Versamento senza maggiorazione	16/6	30/6	22/8	31/8	30/9	31/10	30/11
			Versamento con maggiorazione	18/7	22/8	31/8	30/9	31/10	30/11	
			Versamento 16/6	16/6	30/6	22/8	31/8	30/9	31/10	30/11
<b>Società</b>	<i>Si SS</i>	Versamento senza	6/7	18/7	22/8	16/9	17/10	16/11		

<i>semplici, società di persone e soggetti equiparati</i>		maggiorazione							
		Versamento con maggiorazione	22/8	16/9	17/10	16/11			
	No SS	Versamento senza maggiorazione	16/6	16/7	22/8	16/9	17/10	16/11	
		Versamento con maggiorazione	18/7	22/8	16/9	17/10	16/11		
<i>Soggetti Ires che hanno approvato il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio</i>	Si SS	Versamento senza maggiorazione	6/7	18/7	22/8	16/9	17/10	16/11	
		Versamento con maggiorazione	22/8	16/9	17/10	16/11			
	No SS	Versamento senza maggiorazione	16/6	16/7	22/8	16/9	17/10	16/11	
		Versamento con maggiorazione	18/7	22/8	16/9	17/10	16/11		

## SCADENZE FISSE

**17**  
ottobre

### Registrazioni contabili

Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l'annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro emesse il mese precedente.

### Fatturazione differita

Scade oggi il termine per l'emissione e l'annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.

### Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche

Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi e i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.

### Versamenti Iva mensili

Scade oggi il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di settembre (codice tributo 6009).

I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (articolo 1, comma 3, D.P.R. 100/1998) versano oggi l'Iva dovuta per il secondo mese precedente.

### Versamento dell'Iva a saldo dovuta in base alla dichiarazione annuale

Entro oggi i contribuenti che hanno un debito d'imposta relativo all'anno 2015, risultante dalla dichiarazione annuale, che abbiano optato per il versamento rateale, devono versare l'ottava rata dell'imposta, maggiorata degli interessi, utilizzando il codice tributo n. 6099.

<p><b>17</b> ottobre</p>	<p><b>Versamento dei contributi Inps</b> Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di settembre, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.</p> <p><b>Versamento delle ritenute alla fonte</b> Entro oggi i sostituti d'imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese precedente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all'Irpef;</li> <li>- sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente;</li> <li>- sui redditi di lavoro autonomo;</li> <li>- sulle provvigioni;</li> <li>- sui redditi di capitale;</li> <li>- sui redditi diversi;</li> <li>- sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia;</li> <li>- sulle indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto.</li> </ul> <p><b>Versamento ritenute da parte condomini</b> Scade oggi il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi.</p> <p><b>ACCISE - Versamento imposta</b> Scade il termine per il pagamento dell'accisa sui prodotti energetici a essa soggetti, immessi in consumo nel mese precedente.</p> <p><b>Ravvedimento versamenti entro 30 giorni</b> Termine ultimo per procedere alla regolarizzazione, con sanzione ridotta pari al 3%, degli omessi o insufficienti versamenti di imposte e ritenute non effettuati, ovvero effettuati in misura ridotta, entro lo scorso 16 settembre.</p> <p><b>Presentazione dichiarazione periodica Conai</b> Scade oggi il termine di presentazione della dichiarazione periodica Conai riferita al mese di settembre, da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento con cadenza mensile.</p>
<p><b>25</b> ottobre</p>	<p><b>Presentazione elenchi Intrastat mensili e trimestrali</b> Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile e trimestrale, il termine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo degli acquisti e delle cessioni intracomunitarie effettuate rispettivamente nel mese o trimestre precedente.</p>

<p style="text-align: center;"><b>31</b> Ottobre</p>	<p><b>Beni ai soci</b> Per i soggetti che esercitano attività di impresa, sia in forma individuale che collettiva, scade oggi il termine per la comunicazione dei dati relativi ai beni dell'impresa concessi in godimento a soci o familiari nell'anno 2015. L'obbligo di comunicazione può essere assolto, in via alternativa, dall'impresa concedente, dal socio o dal familiare dell'imprenditore.</p> <p><b>Finanziamenti all'impresa</b> Per i soggetti che esercitano attività di impresa, sia in forma individuale che collettiva, scade oggi il termine per la comunicazione all'anagrafe tributaria dei dati delle persone fisiche soci o familiari dell'imprenditore che hanno concesso all'impresa, nell'anno 2015 finanziamenti o capitalizzazioni per un importo complessivo, per ciascuna tipologia di apporto, pari o superiore a 3.600 euro.</p> <p><b>Comunicazioni di acquisto da San Marino</b> Scade oggi il termine per l'invio telematico, modello polivalente, delle operazioni di acquisto da operatori aventi sede, residenza o domicilio nella Repubblica di San Marino annotate nei registri Iva nel mese di settembre.</p> <p><b>Presentazione elenchi Intra 12 mensili</b> Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l'invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di agosto.</p> <p><b>Presentazione del modello Uniemens Individuale</b> Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di settembre.</p> <p><b>Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione</b> Scade oggi il termine per il versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1° ottobre 2016.</p> <p><b>Presentazione richiesta rimborso o compensazione credito Iva trimestrale</b> Scade il termine per presentare la richiesta di rimborso o per l'utilizzo in compensazione del credito Iva riferito al terzo trimestre 2016 (Modello TR).</p>
<p style="text-align: center;"><b>15</b> novembre</p>	<p><b>Registrazioni contabili</b> Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l'annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro emesse il mese precedente.</p> <p><b>Fatturazione differita</b> Scade oggi il termine per l'emissione e l'annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.</p>

**Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche**

Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi e i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.  
Cordiali saluti.

*firma*